

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5830

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

(AMATO)

Ordinamento federale della Repubblica

Presentato il 18 marzo 1999

ONOREVOLI DEPUTATI! — Uno dei punti principali del programma di riforme istituzionali che questo Governo intende perseguire è quello della trasformazione in senso federalista dell'ordinamento dello Stato.

Il testo proposto muove dagli esiti dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali e tiene conto sia del generale dibattito che ne è seguito sia dell'approfondimento contenuto in testi successivi e in particolare nella proposta di legge costituzionale presentata alla Camera dei deputati il 1° dicembre 1998 (AC 5467). Il lavoro recepisce anche il risultato del lavoro della stessa Camera dei deputati sull'elezione diretta del Pre-

sidente della Regione (AC 5389-5473-5500-5567-5587-5623-A).

I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato costituiscono la Repubblica.

La ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni è delineata secondo il principio federalista che riserva allo Stato solo la disciplina delle materie di interesse unitario e nazionale. La potestà legislativa generale è invece costituzionalmente attribuita alle Regioni. Alle Regioni, inoltre, sono conferiti poteri sublegislativi, e segnatamente regolamentari, distinti dai poteri di gestione amministrativa, allo scopo di assicurare l'unitarietà della funzione normativa, di rango primario e secondario,

in capo all'Ente attributario della materia. Tali poteri tuttavia possono essere attribuiti con legge anche a Comuni, Province e Città metropolitane, che comunque ne sono titolari per quanto attiene all'organizzazione delle funzioni e dei compiti loro spettanti. Quanto, invece, alle funzioni amministrative in senso stretto, esse sono attribuite in linea generale ai Comuni sia nelle materie demandate alla competenza legislativa delle Regioni, sia nelle materie riservate allo Stato, salvo che la legge disponga altrimenti per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni medesime.

Un secondo profilo che merita di essere evidenziato è il riconoscimento del massimo grado di autonomia statutaria alle Regioni. La posizione costituzionalmente riconosciuta alle altre autonomie territoriali, peraltro, è alla base di due significative previsioni: la partecipazione delle Autonomie alla formazione dello statuto regionale e la costituzione del Consiglio delle autonomie locali, organismo chiamato a esprimersi su alcuni atti fondamentali concernenti l'assetto delle Regioni e delle stesse Autonomie.

Un terzo profilo da sottolineare riguarda la istituzione di Consigli regionali di giustizia, ai quali viene demandata l'organizzazione e il funzionamento dei giudici di pace, il cui servizio è configurato in termini di « giustizia locale ». Resta ferma l'unità della funzione giurisdizionale e la riserva di legge statale sull'ordinamento giudiziario. Su queste premesse, tuttavia, attribuire funzioni organizzative e gestionali a sedi regionali può contribuire a fornire su questo tema risposte più sensibili alle esigenze delle comunità territoriali.

Va, ancora, chiarito, sempre sul piano generale, che il tema della sussidiarietà non risulta affrontato nel presente disegno di legge, perché si è ritenuto che esso, quanto alla sua conformazione di principio, trovi la sua sede nella parte prima della Costituzione.

Il Governo è, infine, consapevole che uno dei pilastri di un sistema federalista compiuto è la presenza, nel Parlamento nazionale, di un Organo rappresentativo

delle Regioni e delle Autonomie in genere. Tuttavia, per ragioni di correttezza costituzionale, si è ritenuto doveroso demandare alla fase parlamentare il relativo dibattito. Conseguentemente sia il problema della composizione della Corte costituzionale, sia quello della legittimazione di Comuni e Province al ricorso alla stessa Corte non possono che essere rimessi a quella stessa sede, in quanto solo all'esito del dibattito parlamentare sarà possibile individuare, rispettivamente, le eventuali modalità di nomina di parte dei giudici ad opera di rappresentanze delle Autonomie e quelle di accesso di Comuni e Province alla Corte. Del pari, anche l'eventuale costituzionalizzazione di una Conferenza dello Stato e delle Autonomie potrà essere riguardata solo in una visione complessiva che muova dalla scelta che sarà effettuata in relazione all'organo rappresentativo delle Autonomie nel Parlamento nazionale.

Passando all'esame del testo proposto, l'articolo 1 modifica la rubrica del Titolo V della Costituzione.

Gli articoli 2 e 3, innovando rispetto agli attuali articoli 114 e 115, riconoscono pari dignità costituzionale a tutti gli enti politici territoriali nei quali si esplica la vita sociale, economica e culturale delle comunità.

L'articolo 4 conferma la particolare autonomia delle Regioni a Statuto speciale.

L'articolo 5, che riscrive l'articolo 117 della Costituzione, inverte l'attuale sistema che tipizza le competenze legislative regionali, individuando le materie in cui la potestà legislativa spetta allo Stato. Tale potestà viene attribuita distinguendo fra materie interamente riservate allo Stato e materie in cui la legge statale definisce la sola disciplina generale.

La norma stabilisce, inoltre, che, nelle materie di rispettiva competenza legislativa statale o regionale, la potestà regolamentare spetta agli organi di governo dello Stato e delle Regioni. Potestà regolamentare può essere attribuita anche ai Comuni dalla legge dello Stato o della Regione. Spetta, in ogni caso, ai Comuni e alle Province la disciplina dell'organizzazione

delle funzioni e dei compiti amministrativi a essi attribuiti.

Va chiarito che l'enumerazione delle materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato non contiene un riferimento ai diritti fondamentali, in quanto il riparto delle competenze comunque non tocca i detti diritti, per lo più disciplinati nella parte prima della Costituzione e assoggettati a riserva di legge che dottrina e giurisprudenza mai hanno dubitato che fosse statale. In tale ottica, un riferimento, generale o specifico, a tipologie di diritti potrebbe apparire pleonastico o addirittura ingenerare equivoci in relazione a situazioni soggettive non esplicitamente inserite nella norma. Basta perciò, a tal fine, la previsione del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 5 in esame, secondo cui spetta allo Stato la potestà legislativa attribuitagli da altre disposizioni della Costituzione e di leggi costituzionali.

L'articolo 6 conferma la disciplina dell'attuale testo dell'articolo 120 della Costituzione sui divieti per le Regioni di istituzione di dazi e di ostacolare la libera circolazione all'interno del territorio nazionale.

La norma disciplina poi un potere di sostituzione del Governo nel solo, gravissimo caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, ovvero di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

L'articolo 7, oltre a estendere a Province, Comuni alle Città metropolitane l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa già attribuita alle Regioni dall'attuale articolo 119 della Costituzione, attribuisce ai territori con minore capacità fiscale per abitante la possibilità di fruire di un fondo perequativo istituito con legge statale e prevede, infine, trasferimenti straordinari volti ad assicurare la promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale.

L'articolo 8 disciplina le forme e i modi delle intese interregionali, attribuendo alle Regioni la potestà di concludere accordi diretti con altri Stati e di attuare direttamente gli accordi internazionali nonché di

partecipare alla formazione del diritto comunitario.

Gli articoli 9 e 10 affermano l'autonomia statutaria delle Regioni, sottraendola ad ogni ingerenza dei poteri centrali. La norma disciplina il procedimento di approvazione dello Statuto e indica i contenuti dello Statuto medesimo. Ai fini della predisposizione dello Statuto, il Consiglio regionale è integrato da un pari numero di esponenti delle autonomie territoriali. Lo Statuto predisposto è sottoposto ad approvazione finale del Consiglio regionale e poi a *referendum* popolare.

L'articolo 11 istituisce il Consiglio delle autonomie locali, regolato dallo Statuto. La norma prevede che il Consiglio si esprima su alcuni atti regionali, individuati dalla norma medesima, e su quegli altri atti che i singoli Statuti indicheranno; resta demandata all'autonomia statutaria la disciplina degli effetti giuridici rimessi al pronunciamento del Consiglio.

L'articolo 12 stabilisce che il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale di leggi regionali che eccedano la competenza della Regione o violino la Costituzione. Corrispondentemente, la Regione può impugnare le leggi dello Stato che ledano la propria sfera di attribuzioni.

L'articolo 13, che riscrive l'articolo 125 della Costituzione, sopprime i controlli preventivi di legittimità e di merito sugli atti delle Regioni. È soppressa la figura del Commissario di Governo presso le Regioni.

L'articolo 14 istituisce, presso ciascuna Regione, il Consiglio regionale di giustizia, organo composto da giudici di pace eletti e da rappresentanti della professione forense e delle autonomie. Al Consiglio, in applicazione della disciplina statale, spettano tutte le funzioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento della giustizia demandata ai giudici di pace e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico degli stessi.

L'articolo 15 definisce le incompatibilità per i deputati regionali e la insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi.

L'articolo 16 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato e

delle Regioni, salvo che la legge non disponga altrimenti quando sia necessario l'esercizio unitario a livelli superiori.

L'articolo 17 prevede per i Comuni piccoli o montani che sia promossa dalla legge la realizzazione di forme associative con caratteri di autonomia.

L'articolo 18, che riscrive l'articolo 130 della Costituzione, sopprime i controlli di legittimità e di merito anche per i Comuni, le Province e le Città metropolitane.

L'articolo 19, innovando l'articolo 131 della Costituzione, prevede il possibile riconoscimento di forme particolari di au-

tonomia anche per le Regioni a Statuto ordinario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 117, 118 e 119 della stessa Costituzione.

L'articolo 20, che sostituisce l'articolo 132 della Costituzione, disciplina la fusione e la creazione di nuove Regioni, da attuare con legge costituzionale. La norma disciplina, altresì, l'istituzione di nuovi Comuni o il loro passaggio da una Regione a un'altra.

L'articolo 21, innovando l'articolo 133 della Costituzione, disciplina la istituzione di nuove Province.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:

« Titolo V — Ordinamento federale della Repubblica ».

ART. 2.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114 — La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato ».

ART. 3.

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 115 — Le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Nelle aree metropolitane individuate dalla legge dello Stato, che stabilisce il numero minimo degli abitanti del Comune capoluogo e dell'area metropolitana nel suo complesso, il Comune capoluogo e gli altri Comuni ad esso uniti da rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale e culturale possono costituirsi in Città metropolitane ad ordinamento differenziato. In tal caso, la stessa legge prevede le modalità per procedere alla soppressione o alla modificazione delle Province interessate ».

ART. 4.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 116 — Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto-Adige/Süd Tirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino Alto-Adige/Süd Tirol è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano ».

ART. 5.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117 — La potestà legislativa è ripartita fra lo Stato e le Regioni, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali; rapporti con l'Unione Europea; immigrazione, diritto di asilo e condizione giuridica dello straniero;

b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

c) difesa e Forze armate; armi, munizioni ed esplosivi;

d) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; bilancio e ordinamento contabile proprio; sistema valutario; sistema tributario statale; perequazione delle risorse finanziarie;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

f) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

g) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

h) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

i) giurisdizione e norme di ordinamento giudiziario relative alle magistrature professionali e onoraria e ai giudici di pace; norme processuali; ordinamento civile; norme penali o che disciplinano misure di sicurezza e misure di prevenzione;

l) determinazione dei livelli di garanzia da assicurare sul territorio nazionale alle prestazioni concernenti i diritti sociali;

m) università;

n) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Province, Comuni e Città metropolitane;

o) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

p) pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locali; opere dell'ingegno.

Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: rapporti internazionali e rapporti con l'Unione europea dello Stato e delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela dei beni culturali e ambientali; territorio; tutela della salute e assistenza sanitaria; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza sociale; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione e di leggi costituzionali.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con legge, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni altra materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

Nelle materie di rispettiva competenza legislativa, la potestà regolamentare spetta agli organi di governo dello Stato e delle Regioni. La legge statale o regionale può attribuire potestà regolamentare anche ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane. In ogni caso, è demandata ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane la disciplina dell'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi loro spettanti.

Le leggi elettorali promuovono l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi ».

ART. 6.

1. L'articolo 118 della Costituzione è Sostituito dal seguente:

« ART. 118. — La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione ».

ART. 7.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — Le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nell'ambito delle leggi dello Stato.

Le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane hanno risorse autonome. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi generali determinati con legge dello Stato. Possono disporre dei proventi di addizionali e sovraimposte su tributi erariali e di compartecipazioni al relativo gettito riferibile al loro territorio.

Per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinate Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane.

Le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Essi possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti ».

ART. 8.

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 120. — La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, previo assenso del Governo, nei casi e con le forme disciplinate da legge dello Stato.

La Regione, nelle materie di sua competenza, provvede all'attuazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza; partecipa, nelle forme e con le modalità stabilite con legge dello Stato, alla formazione degli atti dell'Unione europea ».

ART. 9.

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 121. — Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento in armonia con la Costituzione.

Lo Statuto è predisposto dal Consiglio regionale, integrato dai Presidenti delle Province, dai Sindaci dei Comuni capoluogo e da altri Sindaci eletti dai Sindaci della regione in modo che, complessivamente, il numero dei rappresentanti delle autonomie territoriali sia pari a quello dei componenti il Consiglio regionale. Alla sua approvazione finale provvede il Consiglio regionale, nella sua composizione ordinaria, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Lo Statuto approvato è sottoposto a *referendum* popolare e non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgano sui voti favorevoli ».

ART. 10.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Lo Statuto disciplina:

a) la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'As-

semblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;

b) la composizione e il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali;

c) i casi, le forme e le modalità di scioglimento anticipato dell'Assemblea;

d) la formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane;

e) l'iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di *referendum*;

f) i principi generali della contabilità e del bilancio regionale.

L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni.

Il Presidente della Regione, salvo che lo Statuto regionale disponga altrimenti, è eletto a suffragio universale e diretto; in tal caso, il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento dell'Assemblea regionale e la rimozione del Presidente della Regione che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Il decreto è emanato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita per le questioni regionali nei modi stabiliti con legge dello Stato ».

ART. 11.

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 123. — Presso ogni Regione è istituito il Consiglio delle autonomie locali, regolato dallo Statuto.

Del Consiglio fanno parte, in numero complessivo non superiore a quello dei componenti l'Assemblea regionale, i presidenti delle Province, i Sindaci dei Comuni

capoluogo e altri Sindaci della Regione scelti nei modi indicati dallo Statuto.

Il Consiglio delle autonomie locali si esprime su:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo;
- c) le leggi in materia di ordinamento e di funzioni degli enti territoriali;
- d) le norme e gli atti in materia di ripartizione delle risorse e dei trasferimenti regionali;
- e) gli altri provvedimenti eventualmente indicati dallo Statuto ».

ART. 12.

1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 124. — Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione ovvero violi la Costituzione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato leda la sfera di competenza della Regione stabilita da norme costituzionali, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ».

ART. 13.

1. Il primo comma dell'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Gli atti delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito ».

ART. 14.

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 126. — La legge dello Stato istituisce, presso ciascuna Regione, il Consiglio regionale di giustizia. I Consigli sono composti per due terzi da giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nella Regione e per un terzo da avvocati e rappresentanti delle comunità locali eletti dall'Assemblea regionale.

Spettano al Consiglio regionale di giustizia, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le nomine e le revoche, le assegnazioni, i provvedimenti disciplinari e gli altri provvedimenti concernenti lo stato dei giudici di pace. Spettano, altresì, al Consiglio regionale di giustizia l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dei giudici di pace.

Gli uffici dei giudici di pace, la loro circoscrizione e la relativa pianta organica sono stabiliti dalla legge regionale.

Gli altri uffici giudiziari sono istituiti e soppressi con le modalità stabilite da legge dello Stato, sentita comunque la Regione interessata ».

ART. 15.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 127. — I deputati regionali non possono appartenere contemporaneamente a più Assemblee regionali, né ad un'Assemblea regionale e al Parlamento nazionale o europeo.

I deputati regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni ».

ART. 16.

1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 128. — Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative, salvo che sia diversamente disposto con legge per assicurarne l'esercizio unitario ».

ART. 17.

1 L'articolo 129 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 129. — Per i Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati in zone montane, la legge promuove l'esercizio, anche parziale, delle funzioni mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni ».

ART. 18.

1. L'articolo 130 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 130. — Gli atti delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito ».

ART. 19.

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 131. — Le Regioni sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige/Süd Tirol, Umbria, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Veneto.

Forme e condizioni particolari di autonomia possono essere stabilite anche per le Regioni a Statuto ordinario, con legge approvata su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 117, 118 e 119.

La legge è approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere, sulla base di intesa con la Regione interessata ed è sottoposta a *referendum*, limitato ai cittadini elettori della Regione stessa. Non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi ».

ART. 20.

1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 132. — Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e

con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, si può disporre la fusione di Regioni esistenti.

Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale e con l'approvazione della maggioranza della popolazione delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono creare nuove Regioni. Ciascuna delle Regioni create a seguito di mutamenti territoriali deve avere una popolazione non inferiore a un milione di abitanti.

Con legge dello Stato, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante *referendum*, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Con legge regionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante *referendum*, si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dallo Stato. Si può inoltre, con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle rispettive popolazioni interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione e la denominazione ».

ART. 21.

1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 133. — Con legge di ciascuna Regione interessata, su iniziativa delle Province o di almeno dieci Comuni o Città metropolitane, si possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato ».

